

(Allegato A)

STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

NUCLEO OPERATIVO SOCCORSI – N.O.S.

Costituzione - Denominazione - Sede

Art. 1. E' costituita con sede nel comune di Quartu Sant'Elena (CA), attualmente nella Via M. D'Azeglio n°12, l'Associazione di Volontariato denominata **"NUCLEO OPERATIVO SOCCORSI – N.O.S."** che assume la forma giuridica di Organizzazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

Il trasferimento della sede associativa, nell'ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria e viene deliberato dall'assemblea dei soci con l'obbligo della comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è composta da un minimo di n° 7 soci .

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Organizzazione di volontariato" (ODV) solo in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione " Organizzazione di volontariato" in sigla denominata "ODV". L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico



Direzione Provinciale di Cagliari
Ufficio Territoriale di Cagliari
Registrato il 15/02/2023 n. 285
ESENTE
SI NO
[Signature]

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività ai sensi e per gli effetti di cui all'art.10 e seguenti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460

Art. 2. L'Associazione **"NUCLEO OPERATIVO SOCCORSI - N.O.S."**, più avanti chiamata per brevità Associazione si ispira ai principi di volontarietà, democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.



L'Associazione può svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria consentita, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi.

Finalità

Art. 3. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale il "Nucleo Operativo Soccorsi - N.O.S." tramite i propri associati, svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n°117 del 2017, prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati:

a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi (art. 5 comma 1 lett. e);

b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. f);

c) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (art. 5 comma 1 lett. i);

d) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni (art. 5 comma 1 lett. y).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, le attività si concreteeranno in:

a) prestare il proprio contributo umano e tecnico a mezzo dei propri associati nell'attività della Protezione Civile e Sanità, nella previsione, prevenzione e soccorso in materia di calamità, ovunque si richieda la necessità dell'intervento prevalentemente su tutto il territorio nazionale;

b) concorrere con la propria organizzazione ed esperienza a soccorrere le popolazioni colpite da calamità naturali e/o antropiche, con azioni di: prevenzione; soccorso; assistenza logistica; attività di recupero dispersi; evacuazioni ed esodi; realizzazione, organizzazione e gestione campi di Accoglienza e Ammassamento;

c) divulgare, tutte quelle informazioni ritenute utili per prevenire pericoli individuali e collettivi e di contribuire alla crescita di una



coscienza di solidarietà sociale in situazioni di emergenza; di realizzare nel modo più opportuno possibile corsi di addestramento e formazione, di collaborare con gli Enti Locali e le Istituzioni in genere per la raccolta, elaborazione di informazioni di pubblica utilità in materia mediante la realizzazione di Piani di Protezione Civile;

d) iniziative tese a realizzare una società eco-compatibile che faccia della difesa e della salvaguardia dell'ambiente una architrave del proprio modello di sviluppo;

e) attività di formazione, informazione e aggiornamento rivolto al mondo della scuola, ai docenti e agli studenti di ogni ordine e grado, comprese collaborazioni con Associazioni ed Enti che operano nella scuola sul settore Protezione Civile, primo soccorso, tutela della salute, salvaguardia dell'ambiente, infortunistica etc.;

f) attività di cooperazione, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

g) salvaguardia, valorizzazione e recupero del patrimonio artistico, architettonico, culturale, paesaggistico;

h) avanzare proposte agli enti pubblici e privati, partecipando attivamente alle forme decentrate dell'amministrazione pubblica, per una adeguata programmazione delle iniziative atte a realizzare gli scopi dell'Associazione e del presente statuto;

i) tutela e conservazione ambientale, ittico e venatorio;



- j) tutela animali da affezione;
- k) soccorso mediante ambulanze ad ammalati e feriti;
- l) gestione di un servizio di soccorso e trasporto infermi inserito nel piano di emergenza urgenza territoriale del servizio sanitario nazionale e regionale;
- m) promuovere iniziative di formazione e informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
- n) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore istituendo anche specifici servizi;
- o) organizzare servizi sociali ed assistenziali anche domiciliari per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà;
- p) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente Statuto anche mediante pubblicazioni periodiche.



L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'Associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al

pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 4. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

I Soci

Art. 5. Per lo svolgimento di ogni attività necessaria alla realizzazione degli scopi sociali, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri associati.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, ovvero occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Il numero dei soci è illimitato. All' Associazione possono tutte le persone di ambo i sessi, indifferentemente dalla fede politica e religiosa e dalla provenienza etnica.

L'adesione alla Associazione è annuale.

La tessera sociale ha valore dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 6. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al



Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà entro 60 giorni, con propria deliberazione, sull'accoglimento o il rigetto dell'istanza di ammissione dell'aspirante, secondo i criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte.

In caso di accoglimento dell'istanza, la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

Art. 7. In caso di rigetto dell'istanza, la deliberazione, espressamente motivata, deve essere comunicata per iscritto all'interessato. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni dalla comunicazione ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 8. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, purchè in regola con il pagamento della quota associativa e se iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati; di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere l'attività comunemente concordata, di esaminare il bilancio d'esercizio, i verbali, i libri sociali con la tutela della riservatezza dei dati e documenti, entro 10 giorni dalla data di richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello



Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono gratuite salvo eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute, documentate e preventivamente autorizzate.

Art. 9. La qualità di socio si perde:

a) per decesso;

b) per morosità;

c) dietro presentazione di dimissioni scritte;

d) per espulsione. I soci sono radiati o espulsi per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente

Statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali;

2. quando si rendono morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;

3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali e materiali alla Associazione;

4. quando tengano in privato e/o in pubblico riprovevole condotta.

La perdita di qualità di socio è disposta dal Consiglio Direttivo, mediante deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei membri presenti che dovrà essere formalmente comunicata all'interessato.

L'interessato può presentare ricorso entro 30 giorni al Collegio dei Garanti se nominato, o all'assemblea dei soci che decide



sull'argomento nella prima riunione convocata.

Coloro che abbiano perso la qualità di socio non possono richiedere la restituzione delle quote associative versate né hanno diritto sul patrimonio dell'Associazione.

I soci espulsi per morosità potranno, dietro presentazione di apposita domanda, essere riammessi pagando una nuova tessera di iscrizione. Tali riammissioni saranno deliberate dal Consiglio Direttivo con maggioranza assoluta.

Art. 10. Possono altresì aderire all'Associazione in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico nei termini stabiliti.



Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 11. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Revisione Legale dei Conti, se nominato;
- e) il Collegio dei Garanti, se nominato.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

I componenti gli organi sociali non ricevono alcun emolumento o remunerazione, ma solo il rimborso delle spese sostenute documentate e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 12. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti gli iscritti nel Libro degli Associati da almeno 90 (novanta) giorni e in

regola con il versamento della quota sociale, ove prevista; si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente o in sua assenza, dal vice presidente, che la convoca: almeno una volta all'anno (entro il 30 aprile) per l'approvazione del bilancio, ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo, quando ne è fatta richiesta motivata di almeno 1/3 degli associati. In questo ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e seconda convocazione.

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono convocate mediante invio di lettera non raccomandata, sistemi di messaggistica, consegnata a mano o tramite posta elettronica a tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea, almeno 15 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione; l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Art. 13. L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Art. 14. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente, mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero



degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di una sola delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può riunirsi anche mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione.

I partecipanti dovranno essere identificati dal Presidente dell'Assemblea, il quale dovrà altresì verificare:

- ✓ che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto;
- ✓ la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio/visivi collegati.

La validità delle deliberazioni adottate dall'Assemblea in videoconferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alle votazioni.

L'Assemblea si considera riunita nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederla.

Art. 15. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei partecipanti.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario



dell'Assemblea e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti gli associati.

Art. 16. L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- ✓ discute ed approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- ✓ procede alla nomina e alla revoca dei componenti degli organi sociali;
- ✓ procede alla nomina e revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, qualora nominato;
- ✓ delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ✓ delibera sull'eventuale ricorso presentato dal socio escluso ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto;
- ✓ discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- ✓ discute e decide su gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- ✓ delibera il cambio della sede legale dell'associazione;
- ✓ delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 17. L'Assemblea straordinaria delibera:

- ✓ sulla modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- ✓ sullo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i soci aderenti ed è valida, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti



degli aventi diritto e decide con il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima e deve tenersi entro 30 giorni dalla prima convocazione.

L'Assemblea straordinaria in seconda convocazione è ritenuta valida con la presenza di almeno tre quarti degli aventi diritto e decide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Consiglio Direttivo

Art. 18. Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 5 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 4 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Art. 19. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante invio di lettera non raccomandata, consegnata a mano o tramite posta elettronica o sistemi di messaggistica.

Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza tra la sede sociale e i vari luoghi audio/video collegati, indicati nell'avviso di convocazione.

I partecipanti dovranno essere identificati dal Presidente, il quale dovrà altresì verificare:

✓ che sia assicurata la possibilità di intervento in tempo reale da parte di tutti gli aventi diritto;



✓ la regolarità della costituzione e della votazione nei vari luoghi audio/visivi collegati.

La validità delle deliberazioni adottate dal Consiglio Direttivo in videoconferenza è subordinata alla possibilità data a tutti i partecipanti, aventi diritto, di seguire e intervenire in tempo reale alla discussione e di partecipare alle votazioni.

Il Consiglio Direttivo si considera riunito nel luogo in cui si trova il soggetto chiamato a presiederlo.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 20. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione: pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

✓ elegge tra i propri componenti il presidente che resta in carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero quattro anni, e può essere sostituito nel caso di assenza di prolungato periodo, malattia o dimissioni;

✓ elegge tra i propri componenti il vice presidente che resta in



carica quanto il Consiglio Direttivo, ovvero quattro anni, e può essere sostituito nel caso di assenza di prolungato periodo, malattia o dimissioni;

✓ nomina il segretario;

✓ attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

✓ cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;

✓ predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;

✓ predispone il bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'assemblea;

✓ conferisce procure generali e speciali;

✓ assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni nel rispetto dei limiti e modalità previste dalla normativa vigente;

✓ propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;

✓ riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;

✓ ratifica o respinge i provvedimenti adottati dal Presidente in difformità da quanto previsto nello Statuto o Regolamenti;

✓ delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 9;

✓ curare l'apertura e la chiusura del tesseramento annuale e stabilire l'importo delle quote sociali.

Art. 21. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più amministratori, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti.



Allorché la graduatoria dei non eletti fosse esaurita, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire.

Il Presidente

Art. 22. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione, compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno, ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza di mandato, per dimissioni volontarie o per revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti

E' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualsiasi grado e giudizio.

In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario o comunque un membro del Consiglio Direttivo.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Segretario

Art. 23. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. E' altresì



responsabile del trattamento dei dati personali di cui al Regolamento Ue 2016/679 GDPR e al D.L. 101 del 10/08/2018.

Organo di Revisione Legale dei Conti

Art. 24. L'Organo di Revisione Legale dei Conti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Il Collegio dei Garanti

Art. 25 Il Collegio dei Garanti è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

Il Collegio dei Garanti:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il Collegio dei Garanti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 26. L'esercizio sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di



ogni anno. Il bilancio di ciascun periodo, decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre, deve essere presentato, entro quattro mesi dalla fine dell'anno di riferimento, all'Assemblea dei soci che lo approva a maggioranza semplice dei presenti; esso verrà depositato in copia presso la sede durante i 10 giorni che precedono l'assemblea, per consentire ad socio di prenderne visione.

Il bilancio viene redatto secondo le disposizioni e le modalità contenute negli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Il bilancio viene depositato nei termini e con le modalità previste dall'articolo 48 del codice del terzo settore.

L'Associazione include nel proprio bilancio anche i rendiconti delle eventuali raccolte fondi effettuate nell'esercizio.

Il consiglio direttivo predispone altresì il bilancio preventivo, che deve essere presentato entro il mese di aprile dell'anno di riferimento all'Assemblea dei Soci, che lo approva a maggioranza semplice dei presenti

Art. 27. La Associazione trae le sue risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività di volontario, nel rispetto dei limiti previsti dall'art.33 del D.Lgs. 117/2017 e sono costituite da:

- a) quote associative e contributi dei simpatizzanti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;



- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- f) ogni altra entrata che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione ammessa ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art. 28. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili intestati all'Associazione;
- b) azioni, obbligazioni ed altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 29. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra gli associati durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del



rapporto associativo.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

Nell'ambito del rendiconto annuale il consiglio direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art 6 D Lgs 117/17.

Volontari

Art. 30. L'associazione opera avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti degli enti associati.

L'attività del volontario è resa a titolo gratuito per cui non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite con apposita delibera del Consiglio Direttivo avente carattere generale, con esclusione di rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'associazione è tenuta ad assicurare i volontari contro gli infortuni e

le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato nonché per le responsabilità civili verso i terzi come previsto dall'articolo 18 del Codice del Terzo Settore.

L'associazione tiene il registro dei volontari che prestano la loro attività in modo non occasionale ai sensi dell'articolo 17 del Codice del terzo settore.

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

Art. 31. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 17 del presente statuto.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad Enti del Terzo Settore operanti in identico analogo settore, previo parere positivo del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del D.Lgs. 117/2017.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci

Convenzioni

Art. 32. Le convenzioni tra l'Organizzazione di volontariato e le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 del Dlgs 117/2017

56 comma 1 del D.Lgs 117/2017 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal Presidente, quale legale rappresentante dell'Organizzazione.

Norma finale



Art. 33. Il presente Statuto deve essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione. Per quanto non vi viene espressamente previsto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Quartu Sant'Elena, 27 Gennaio 2023

Letto, approvato, confermato e sottoscritto:

I soci presenti

Scala Giuseppe

Peddio Tiziana Maria

Picci Cristian

Cogoni Rosaria

Unali Alberto

De Mauri Massimiliano

Serra Andrea

Pinna Walter

Tatti Simona Carla

Tatti Massimiliano

Polidetti Fabrizio

Murgia Francesco

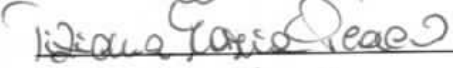
Argiolas Ignazio Ferdinando

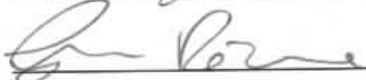
Spiga Barbara

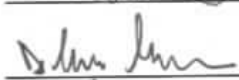
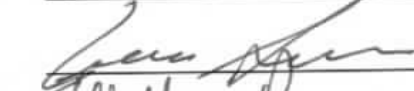
Serra Cristian

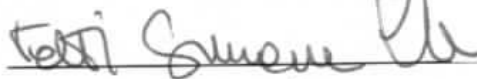
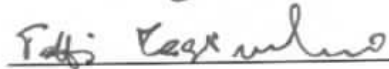
Spiga Filippo

Medda Giovanni

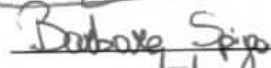
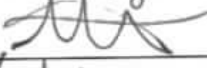



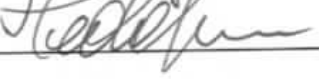








Pusceddu Cristina

Pusceddu Cristina

Piras Raimondo

Piras Raimondo

